

Progetto "Sviluppo di strumenti finalizzati all'avvio di agende 21 locali e buone pratiche per l'ambiente" DOCUP Ob.2 Lazio 2000-2006"



ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Linee Guida per l'attuazione di strategie locali di GPP nei Comuni del Lazio

A cura di



Indice

Premessa	3
Sezione 1. Capire il GPP	4
1.1 Il ruolo del GPP nelle strategie per la produzione e il consumo sostenibili	4
1.2. Il Piano d'Azione Nazionale per il GPP	8
1.3. Il GPP nelle politiche regionali	11
1.4 Lo scambio di esperienze e la creazione di reti.....	13
Sezione 2. Adottare il GPP	15
2.1 Impostare una strategia locale di GPP	15
2.2 L'impegno politico.....	16
2.3 Strategia organizzativa.....	16
2.4 Procedure operative.....	22
<i>Allegato 1</i>	28
<i>Allegato 2</i>	33
<i>Allegato 3</i>	34
<i>Allegato 4</i>	35

Riferimenti:

ARPA Lazio
Servizio tecnico

Ing. Alessandro D. Di Giosa
Via Garibaldi 114 – 02100 Rieti
Tel 0746/267 231 Fax 0746/267 279
alessandro.digiosa@arpalazio.it

Premessa

Le presenti Linee Guida sono state realizzate da ARPA LAZIO, con il supporto di Ecosistemi, nell'ambito del Progetto "Sviluppo di strumenti finalizzati all'avvio di agende 21 locali e buone pratiche per l'ambiente" DOCUP Ob.2 Lazio 2000-2006", a conclusione di un programma di attività per la promozione dell'adozione di strategie locali di Green Public Procurement (GPP) nelle amministrazioni comunali del Lazio.

Tale programma di attività si è articolato come segue:

- 1) è stata condotta un'indagine sullo stato dell'arte e delle conoscenze del green public procurement (acquisti pubblici verdi) nei comuni del Lazio attraverso la somministrazione di un questionario;
- 2) è stato realizzato un seminario informativo sul GPP in ciascuna provincia del Lazio;
- 3) sono state predisposte le presenti linee guida sulla base dei risultati dell'indagine sullo stato dell'arte e con l'obiettivo di supportare i Comuni del Lazio nell'adozione di strategie locali per il GPP conformi alle alle prescrizioni del Piano d'Azione Nazionale per gli acquisti verdi, approvato con Decreto Interministeriale n.135 dell'11 aprile 2008 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2008).

Le linee guida sono suddivise in due sezioni:

- una sezione di carattere introduttivo (**Sezione 1 Capire il GPP**) sul ruolo del GPP nelle politiche e strategie per il consumo e la produzione sostenibili e sul Piano d'Azione Nazionale per il GPP;
- una sezione di tipo operativo (**Sezione 2 Adottare il GPP**) organizzata in maniera tale da fornire agli enti indicazioni pratiche su come avviare o consolidare una strategia locale di GPP che sia conforme alle indicazioni del Piano d'Azione Nazionale.

In particolare nella Sezione 2 Adottare il GPP vi saranno riferimenti specifici alle situazioni di partenza degli enti comunali quindi alcune indicazioni saranno adattate ad "*Enti avviati*", altre ad "*Enti principianti*"¹.

¹ Il riferimento alle due categorie "avviati" e "principianti" deriva dai risultati emersi dall'indagine sullo stato dell'arte del GPP secondo i quali gli enti sono stati suddivisi in due fasce: enti che hanno già intrapreso politiche di GPP; enti interessati ad adottare il GPP.

Sezione 1. Capire il GPP

1.1 Il ruolo del GPP nelle strategie per la produzione e il consumo sostenibili

Le società in cui viviamo dipendono sempre di più dai flussi di materia ed energia che alimentano il processo economico e, attraverso questo, il tenore di vita degli abitanti della Terra.

Se nel passato recente alcuni teorici della società dell'informazione avevano ipotizzato che la risoluzione dei problemi ambientali potesse avere una spinta propulsiva dalla progressiva dematerializzazione della società, oggi è ben evidente che le società del futuro continueranno ad essere basate sulla disponibilità dei beni materiali e sulla capacità di assorbimento degli scarti prodotti.

Ma la biosfera entro la quale operiamo ha una sua capacità portante limitata, un serbatoio finito di risorse naturali, inorganiche ed organiche, che, se non riduciamo il passo dei nostri comportamenti economici, rischia di essere definitivamente compromesso.

Ridurre il consumo delle risorse naturali, ridurre l'uso di energia, risparmiare acqua, ridurre la produzione di rifiuti e di sostanze chimiche: in altre parole ridurre la nostra impronta ecologica sulla terra. Questo è l'obiettivo generale di ogni programma di azioni per lo sviluppo sostenibile.

Per raggiungerlo è però necessario rivedere i nostri modi di produzione e di consumo. Di fatto, prendere la via dello sviluppo sostenibile vuol dire cercare un equilibrio tra uomo e ambiente, ovvero tra lo svolgimento delle attività umane e la conservazione delle funzioni ambientali, al fine di evitare che la produzione di ricchezza sia associata ad un uso sconsiderato delle risorse naturali e al degrado del patrimonio ambientale.


In questo contesto, alle istituzioni, quelle locali in primo luogo, spetta il compito di "dare il buon esempio" orientando in senso ecologico tutte le proprie attività e promuovendo il cambiamento anche verso gli altri attori. Il Piano d'Implementazione di Johannesburg indica che le autorità pubbliche dovrebbero essere incoraggiate ad integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nei processi decisionali, inclusi quelli che riguardano la pianificazione per lo sviluppo locale, gli investimenti e gli acquisti pubblici, attraverso lo sviluppo e la diffusione di prodotti e servizi compatibili con l'ambiente (il GPP, Green Public Procurement).

Anche le politiche comunitarie e nazionali vanno decisamente in questa direzione.

Per orientare la propria azione verso un futuro sostenibile l'Unione Europea ha individuato quattro grandi aree di miglioramento ambientale:

- a) l'area dei prodotti e servizi: con l'obiettivo di ridurre il loro impatto ambientale lungo le fasi del ciclo di vita;
- b) l'area dei piani e dei programmi: con l'obiettivo di integrare la componente ambientale in tutti gli aspetti della pianificazione e della programmazione pubblica;
- c) l'area del coordinamento dell'azione dei diversi attori presenti sul territorio: con l'obiettivo di orientare l'azione di diversi soggetti verso il miglioramento ambientale;
- d) l'area della contabilità ambientale: con l'obiettivo di monitorare l'efficacia dell'azione di riconversione ambientale.

Figura 1. Aree e strumenti di intervento per la sostenibilità



Per intervenire nell'area relativa ai prodotti la politica suggerita dall'Unione Europea è la "Politica Integrata di Prodotto" (Integrated Product Policy-IPP – così definita nel "Libro Verde sulla Politica Integrata relativa ai Prodotti" (COM 2001/68) – che si propone come una strategia intesa a rafforzare e orientare in modo diverso le politiche ambientali concernenti i prodotti per promuovere lo sviluppo di un mercato di prodotti più ecologici.

L'IPP, secondo la definizione che ne ha dato la Commissione Europea è "un approccio che tenta di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti nell'arco dell'intero ciclo di vita."

La strategia del Libro Verde sull'IPP prevede di utilizzare al massimo le forze del mercato e di coinvolgere tutte le parti interessate a tutti i possibili livelli di azione lungo il ciclo di vita del prodotto, infatti un obiettivo così ambizioso come la promozione della qualità ambientale di beni e servizi può essere realizzato solo se i vari attori ne riconoscono le potenzialità e si impegnano a metterlo in pratica.

A partire dalla presentazione di questa strategia unita all'idea di fondo della centralità del mercato, la Commissione con il Libro Verde ha stimolato il dibattito pubblico che ha portato alla stesura definitiva della Comunicazione 302 sull'IPP (18 Giugno 2003).

La Politica Integrata di Prodotto, secondo la logica del Libro Verde e della successiva Comunicazione, si articola in tre aree di intervento:

- sul lato della domanda;
- sul lato dell'offerta;
- sul meccanismo di formazione dei prezzi estendendo l'adozione di adeguate metodologie.

Il Green Public Procurement, GPP, è uno degli strumenti della Politica Integrata di Prodotto sul lato della domanda: è lo strumento che serve a 'rendere verdi' gli acquisti pubblici adottando criteri ambientali nelle procedure d'acquisto degli enti locali e della Pubblica Amministrazione.

Si tratta di uno degli strumenti principali che gli enti locali e la Pubblica Amministrazione hanno a disposizione per mettere in atto strategie di sviluppo sostenibile mirate a ridurre gli impatti ambientali dei processi di consumo e produzione. Implementare il GPP vuol dire infatti orientare gli acquisti della PA verso prodotti compatibili con l'ambiente.

Acquistare 'verde' significa scegliere un determinato prodotto o servizio tenendo conto degli impatti ambientali che questo può avere nel corso del suo ciclo di vita, ovvero durante tutte le fasi del processo produttivo, dall'estrazione delle materie prime allo smaltimento dei rifiuti.

Il GPP é quindi lo strumento che permette di sostituire i prodotti e i servizi esistenti con altri a minore impatto sull'ambiente, che:

- riducono l'uso delle risorse naturali;
- sostituiscono le fonti energetiche da non rinnovabili a rinnovabili;
- riducono la produzione di rifiuti;
- riducono le emissioni inquinanti;
- riducono i pericoli e i rischi ambientali

Adottare il GPP significa sostenere la domanda e l'offerta ecologica: infatti il GPP incide principalmente sulla domanda pubblica, che rappresenta il 14% del PIL nei Paesi dell'Unione europea con picchi pari al 25 % nell'area scandinava.

Questi pochi numeri bastano a dare un'idea del ruolo che gioca la PA come consumatore e di quale effetto possa avere sul mercato interno l'adozione di criteri d'acquisto ecologico da parte di un soggetto così rilevante.

Se la PA decidesse di sostituire i prodotti e i servizi di cui fa normalmente uso con altri a minore impatto ambientale, i fornitori, per non perdere un cliente così importante, sarebbero stimolati a rivedere le caratteristiche e i processi produttivi dei prodotti che immettono sul mercato per ridurre gli impatti ambientali.

In questo modo il GPP sarebbe in grado di rendere verde l'offerta dei prodotti/servizi senza intervenire attraverso strumenti legislativi o divieti, ma semplicemente agendo sulla domanda pubblica. Inoltre il GPP, attraverso l'esempio di buone pratiche da parte della Pubblica Amministrazione e degli enti locali si propone di innescare un processo virtuoso di miglioramento ambientale nei confronti di altri soggetti come le imprese, le istituzioni private e i cittadini.

Il ruolo degli acquisti pubblici verdi per stimolare il cambiamento dei modi di produzione e consumo è ulteriormente evidenziato nei documenti di preparazione dei Piani d'Azione per il Consumo e la Produzione Sostenibili della Commissione Europea e dell'Italia.

Tra le azioni per il consumo sostenibile individuate dalla Commissione Europea nel *Background Document* dedicato al tema prodotto alla fine 2007 rientrano:

- stabilire accordi con la grande distribuzione affinché venga incentivata e favorita la vendita di prodotti con migliori prestazioni ambientali;
- stabilire le priorità di acquisto verde per le PA;
- implementare iniziative per il *greening* degli acquisti delle grandi aziende private.

Nel Documento Preliminare per la Strategia Italiana per il Consumo e Produzione Sostenibili, sottoposto a consultazione nel marzo 2008, il GPP è individuato come "*una vera e propria politica di intervento che consente di valorizzare e mettere all'opera diversi strumenti*". La Strategia mira quindi sia a diffondere il GPP presso le PA italiane, attraverso l'attuazione del Piano d'Azione Nazionale, che a puntare ad una più ampia applicazione delle pratiche di acquisto verde presso i singoli consumatori o presso gruppi di acquirenti dei settori privati.

1.2. Il Piano d'Azione Nazionale per il GPP

Con la Comunicazione 302 del 18 Giugno 2003 "Politica integrata dei prodotti – Sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale" la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri ad elaborare appositi piani d'azione per l'integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici.

Nell'ambito della Piano d'Azione per la Diffusione delle Tecnologie ambientali ETAP, la Commissione ha poi elaborato delle Linee Guida sulla base delle quali è stato redatto il Piano d'Azione Nazionale italiano - che si inserisce nel "Piano d'Azione per la Sostenibilità Ambientale dei Consumi nel Settore della Pubblica Amministrazione", previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) articolo 1 comma 1126, 1127, 1128 - approvato con il decreto interministeriale n.135 l'11 aprile 2008 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 maggio 2008.

Il Piano d'Azione Nazionale prevede:

a) la definizione di GPP

Il PAN ha discusso una definizione condivisa dello strumento "acquisti verdi", arrivando a stabilire che "Il GPP è l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita"

b) l'ambito di attuazione

Il GPP si rivolge a tutte i soggetti pubblici nazionali e locali, tra cui: Amministrazioni centrali dello Stato e loro Agenzie, Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane), Asl e aziende ospedaliere, Enti Parco Nazionali e Regionali, le centrali di committenza (CONSIP, Intercenter), le Università, gli enti di ricerca, le scuole, gli enti, le società e le imprese che offrono servizi di trasporto pubblico locale. Inoltre le Province e i Comuni sono altresì invitati a favorire pratiche di GPP presso le scuole che ricadono nella loro competenza amministrativa.

c) obiettivi ambientali del PAN

Gli obiettivi ambientali che dovranno essere perseguiti con l'eco-riconversione degli acquisti pubblici sono:

- Efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, in particolare dell'energia e conseguente riduzione di CO₂.
- Riduzione dell'uso di sostanze pericolose o inquinanti
- Riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti

d) settori merceologici individuati dal PAN

Per raggiungere gli obiettivi ambientali, il PAN prevede di intervenire, mediante l'introduzione di criteri ecologici, su undici settori merceologici:

- a) Arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)
- b) Edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade)
- c) Gestione dei rifiuti
- d) Servizi urbani e al territorio (gestione verde pubblico, arredo urbano)
- e) Servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa);
- f) Elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione);
- g) Prodotti tessili e calzature;
- h) Cancelleria (carta e materiali di consumo);
- i) Ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)
- j) Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene);
- k) Trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile).

e) obiettivi quantitativi del PAN

Obiettivo nazionale è portare, entro il 2009, il livello degli acquisti "ambientalmente preferibili" in linea con i più elevati livelli europei. Inoltre viene stabilito che almeno il 30% delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane, dei Comuni con oltre 15.000 abitanti adottino procedure di acquisto conformi ai criteri ambientali minimi e che CONSIP, Parchi Nazionali ed Aree Marine protette adottino sempre i criteri ambientali minimi.

f) i criteri minimi ambientali

Il Piano d'Azione Nazionale individua un set di criteri ecologici "minimi" per ciascuno dei settori strategici di intervento, in modo tale che si sappia che si può definire un bando come "verde" solo se questo ha previsto almeno i criteri ecologici minimi.

I criteri minimi proposti consistono in prestazioni e/o requisiti funzionali contenuti nei criteri contenuti delle etichette ambientali ufficiali di vario tipo e dalle altre fonti informative esistenti, calibrati in modo che sia garantito il rispetto dei principi della non distorsione della concorrenza e della par condicio e si proporranno l'obiettivo di stimolare i settori interessati all'innovazione ambientale.

g) costituzione e compiti del Tavolo di Lavoro Permanente per il PAN

Viene costituito un Tavolo di Lavoro Permanente per il PAN costituito da: Ministero dell'Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sistema delle Agenzie Ambientali (APAT E ARPA), ENEA, Rappresentanti del mondo imprenditoriale quali Confindustria,

Confapi e Confcommercio, Rappresentanti autonomie locali (ANCI, UPI, UNCEM), Rappresentanti delle associazioni ambientaliste, Rappresentanti delle associazioni dei consumatori, Gruppo di Lavoro sul GPP del Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali

I compiti del Gruppo sono quelli di provvedere a: l'aggiornamento degli allegati del piano d'azione: "criteri minimi", standard metodologici e linee guida, la formulazione di proposte per ottimizzare le azioni previste dal piano e per favorire il raggiungimento degli obiettivi del piano d'azione, la presentazione di proposte rispetto ad eventuali criticità, l'eventuale revisione degli obiettivi nazionali, l'individuazione di incentivi esistenti e la proposta di nuovi, la promozione di studi di LCA, la predisposizione e supervisione del monitoraggio, la formulazione di proposte di integrazione del piano d'azione.

h) attività di Monitoraggio

Annualmente sarà svolta una attività di monitoraggio, sulla base di una rilevazione di dati su un campione rappresentativo di enti pubblici.

i) formazione e comunicazione del PAN

Verrà definito un piano di comunicazione e formazione che include, in sinergia con i diversi attori coinvolti da iniziative da concordare con ANCI, UPI, CONSIP ed il Gruppo di Lavoro Acquisti Verdi.

Inoltre, nel documento sono fornite alcune indicazioni metodologiche per tutti gli enti destinatari del PAN. Di fatto gli enti sono invitati a procedere come segue:

A) Analisi preliminare

Ciascuna PA è invitata ad effettuare un'analisi preliminare volta a valutare come razionalizzare i propri fabbisogni (per esempio quali forniture possono essere dematerializzate, quali esigenze possono essere più efficacemente soddisfatte con minor carico ambientale, quali procedure e quali soluzioni possono essere promosse ed intraprese per evitare sprechi di risorse naturali ed economiche)

B) Obiettivi

Ciascun ente dovrà articolare un piano che documenti il livello d'applicazione degli obiettivi e dei principi del PAN e i propri obiettivi specifici

C) Funzioni competenti

All'interno dell'ente si potrà:

- individuare le funzioni coinvolte nel processo d'acquisto;
- individuare le modalità di raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
- garantire gli adeguati livelli di conoscenza e formazione al fine di svolgere le funzioni atte al raggiungimento degli obiettivi di acquisto ambientalmente preferibili.

D) Monitoraggio

Ciascun ente è invitato a monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ponendo in essere tutte le azioni migliorative necessarie al raggiungimento degli stessi.

Province e comuni sono espressamente invitati ad integrare le proprie procedure d'acquisto con almeno i criteri ambientali minimi e a promuovere interventi di efficienza energetica nell'edilizia scolastica.

Una particolare raccomandazione a conformarsi al PAN è rivolta agli enti locali registrati EMAS, in possesso della certificazione ISO14001 e/o che hanno intrapreso un percorso di Agenda 21.

1.3. Il GPP nelle politiche regionali

Le amministrazioni regionali si sono mosse in diversi modi e con grado diverso per la promozione degli acquisti verdi. Le iniziative vanno dall'emanazione di norme specifiche sull'acquisto di determinate tipologie di beni e servizi, a norme per l'introduzione del GPP, a iniziative per incentivare l'adozione del GPP, direttamente o indirettamente, da parte degli enti locali, fino ai casi, più rari, di adozione di pratiche di GPP al proprio interno.

La Regione Lazio in passato ha regolato con diverse norme acquisti di beni e servizi specifici, come ad esempio con la LR Lazio 27/1998 (modificata LR 2 Settembre 2003) che prevede che gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi acquistino:

- il 50% di carta riciclata;
- imballaggi in cartone, cartucce, toner, nastri di inchiostro rigenerato per stampanti e fotocopiatrici ed altri generi esauribili per l'informatica, con una quota di materiali riciclati o recuperati pari al 30%;
- il 30% di pneumatici ricostruiti;
- una quota di materiali e aggregati inerti riciclati pari al 30% del fabbisogno per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche, compresa la realizzazione di strade, reti e sottoservizi;
- l' utilizzo nelle proprie mense o punti di ristoro una quota di contenitori e stoviglie riutilizzabili soggetti a cauzione o biodegradabili per la somministrazione di bevande ed alimenti pari almeno al 50% del proprio fabbisogno annuale.

Di più recente approvazione sono invece atti formali per la promozione del GPP sia all'interno dell'amministrazione regionale che presso gli enti locali.

Con Deliberazione n. 321 del 6 giugno 2006 la Giunta Regionale ha approvato la "Promozione degli acquisti verdi negli Enti Regionali che operano per la tutela dell'ambiente. Introduzione al Green Public Procurement (GPP)";

attraverso tale atto, tra l'altro, si è inteso recepire il modello del GPP quale strumento di orientamento degli acquisti secondo i criteri della sostenibilità ambientale, per gli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette, per l'Agenzia Regionale Parchi (ARP), per l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Lazio) e per l'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (ARDIS).

Con il DGR 311 del 15 maggio 2007, la Regione Lazio ha approvato la "Promozione del Green Public Procurement nella Regione Lazio" deliberando:

1. Di adottare il modello del Green Public Procurement (GPP) quale strumento per favorire l'integrazione degli aspetti ambientali negli appalti pubblici, nel rispetto della vigente normativa, al fine del raggiungimento entro il 2008 di un sistema di acquisti rispondenti a requisiti ecologici, pari ad almeno il 30%, da parte degli uffici regionali, delle Agenzie e degli Enti strumentali;
2. Di dare mandato al Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, sulla base di quanto espresso in premessa, di definire un programma di formazione, informazione e sensibilizzazione al Green Public Procurement per i responsabili degli appalti pubblici;
3. Di istituire, con Decreto del Presidente della Regione Lazio, un apposito Comitato tecnico, coordinato dal Direttore della Direzione Regionale Ambiente e cooperazione tra i popoli e composto dai responsabili delle Direzioni regionali, con il compito di redigere, entro il 31/12/2007, le linee guida del GPP in materia di lavori, forniture e servizi, e monitorare lo stato di attuazione del Green Public Procurement;
4. Di dare mandato ai Direttori Regionali e ai responsabili delle Agenzie e degli Enti strumentali della Regione Lazio, a partire dal 2008, a procedere all'attuazione del GPP e a comunicare al Comitato tecnico i dati di monitoraggio annuali relativi all'applicazione del GPP, sulla base delle linee guida di cui al punto 3;
5. Di dare mandato al Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, di concerto con il Direttore Regionale agli Affari Istituzionali, di avviare le attività di promozione del Green Public Procurement presso gli Enti Locali del Lazio, nonché di attivare opportune iniziative per promuovere presso il mondo imprenditoriale il ricorso a strumenti volontari di certificazione ambientale di processo e di prodotto.

La sperimentazione pratica partirà dalle Aree Protette del Lazio per le quali sono già stati redatti ed approvati Linee guida e note tecniche, bandi di gara-tipo e capitolati-tipo per i seguenti beni e servizi gadget e materiale

promozionale, apparecchiature elettroniche, servizio gestione e manutenzione del verde, vestiario guardiaparco, pulizia locali².

A questo va aggiunto che il PAN prevede alcune prescrizioni particolari per le amministrazioni regionali, che sono invitate a includere il GPP nella normativa regionale e settoriale e a valutare:

- la possibilità di veicolare incentivi economici previsti a legislazione vigente per supportare gli appalti;
- l'introduzione di criteri ambientali nel processo di razionalizzazione dell'acquisizione di beni, servizi e lavori nella propria amministrazione nell'ambito del "Sistema a rete" tra Consip e le centrali d'acquisto regionali (art. 1 comma 457 della Legge n.296 del 2006)
- l'orientamento del processo d'acquisto di beni, servizi e lavori degli enti locali verso criteri di sostenibilità ambientale.

1.4 Lo scambio di esperienze e la creazione di reti

Negli ultimi cinque anni la diffusione del GPP in Italia non solo è aumentata, ma si sono anche visti numerosi tentativi di dare agli acquisti verdi un ruolo preminente nell'ambito delle politiche ambientali locali che hanno portato in diversi casi alla programmazione di politiche ed azioni sistematiche di GPP e non solo quindi a singoli acquisti di prodotti o servizi ad impatto ambientale ridotto.

Moltissime esperienze sono nate da attività "di rete" e di scambio di buone pratiche tra enti. Di fatto, nel campo degli acquisti verdi il trasferimento di esperienze da un ente locale all'altro può risultare particolarmente fruttuoso, poiché le procedure di inserimento dei criteri ecologici nei bandi di gara possono essere standardizzate.

Gli stessi criteri ecologici possono inoltre essere scelti prendendo come esempio quelli utilizzati da altri, così come è possibile individuare, attraverso le esperienze esistenti, l'approccio migliore da utilizzare verso i fornitori, sia nella fase di coinvolgimento ed informazione degli stessi, sia al momento in cui si rendano necessarie attività di verifica e monitoraggio di questi ultimi.

Non da ultimo, l'introduzione di pratiche di acquisto verde può cominciare da quei settori, o da quei prodotti o servizi specifici, per i quali vi sono esperienze già consolidate che hanno dato prova del fatto che non solo acquistare verde è possibile dal punto di vista legislativo, ma anche che l'adozione del GPP non comporta necessariamente un aumento dei costi.

² Gli atti formali della Regione Lazio e tutta la documentazione relativa all'introduzione del GPP nelle aree protette possono essere consultati sul sito www.gpplazio.it

La creazione di network di enti locali che hanno scelto di optare per delle politiche di GPP è un primo passo verso lo scambio delle buone pratiche che può avvenire tramite l'organizzazione di incontri, la distribuzione di newsletter, la costituzione di Tavole Rotonde e di gruppi di lavoro tematici.

Va sottolineato inoltre che il networking può portare ad ulteriori forme di collaborazione nell'implementazione del GPP, ad esempio tramite la realizzazione di gare d'appalto collettive che garantiscono lo sfruttamento di economie di scala, agevolando gli enti dal punto di vista economico e di impegno delle risorse umane. Una cooperazione di questo tipo può essere il fulcro dell'attivazione del GPP nei piccoli e medi Comuni del Lazio.

Va detto inoltre che ARPA Lazio già da alcuni anni lavora per facilitare la messa in rete e lo scambio di esperienze tra gli enti locali del territorio regionale, sia attraverso l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione e formazione su scala provinciale che attraverso il bollettino informativo GPPinfoNET Lazio che viene diffuso agli enti in formato elettronico.

L'ARPA Lazio svolge inoltre il ruolo di collegamento tra ciò che avviene a livello regionale e sub-regionale e ciò che avviene a livello nazionale, in quanto partecipa anche al Gruppo di Lavoro sugli Acquisti Verdi del Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali, attivo dal marzo 2005 e di cui è capofila la Provincia di Cremona.

Ad oggi, il GDL comprende circa 160 enti, tra cui Comuni, Province, Università, Enti Parco, Regioni, ARPA, Aziende Ospedaliere, CONSIP e Ministero dell'Ambiente. Il GDL si riunisce 4 volte l'anno, presso diverse sedi, messe a disposizione dagli enti partecipanti.

Il GDL è inoltre attivo nella promozione e diffusione di buone pratiche anche attraverso il sito www.compraverde.it, che contiene aggiornamenti ed informazioni puntuali sulle attività in corso, nonché una banca dati facilmente consultabile di bandi di gara "verdi". Strumento di comunicazione e divulgazione fondamentale di buone pratiche è inoltre il bollettino informativo bimestrale GPPinfoNET, redatto e diffuso dalla Segreteria Tecnica del gruppo di lavoro.

Sezione 2. Adottare il GPP

2.1 Impostare una strategia locale di GPP

Sulla scia delle indicazioni che provengono dalla Commissione Europea, in particolare con il Manuale Acquistare Verde! e dal governo nazionale, nello specifico con il Piano d'Azione Nazionale per il GPP (PAN GPP), è fondamentale che un Ente Locale adotti una vera e propria strategia per gli acquisti verdi e che non si limiti, al contrario, ad inserire solo occasionalmente dei criteri ecologici nelle procedure d'acquisto di determinati beni e/o servizi con l'obiettivo di sostituire questi ultimi con beni e/o servizi a impatto ambientale ridotto.

L'acquisto di beni e servizi ad impatto ambientale ridotto può essere reso funzionale al raggiungimento di obiettivi di protezione ambientale specifici ed avere un'influenza significativa anche sui fornitori di beni e servizi, quindi sulla diffusione delle tecnologie ambientali.

Inoltre, dalle esperienze maturate dagli enti locali europei ed italiani nel corso degli ultimi anni è emerso che l'adozione di una strategia di acquisti verdi può portare anche ad una razionalizzazione delle politiche d'acquisto nel loro complesso e quindi a dei benefici economici oltre che ambientali.

L'introduzione del GPP è di fatto spesso limitata da ostacoli che vanno al di là della difficoltà della redazione di un bando verde, quindi è necessario creare le condizioni favorevoli per abbattere tali ostacoli, tanto più se si vogliono sfruttare appieno tutte le potenzialità dello strumento. Le prescrizioni metodologiche fornite nel PAN sul GPP vanno in tale direzione andando a definire la strategia organizzativa del GPP, che sottintendono all'inserimento dei criteri ecologi nelle procedure d'acquisto.

A monte, affinché la strategia locale di GPP possa essere messa in moto vi deve comunque essere una chiara volontà politica.

La strategia locale di GPP è quindi costituita da tre elementi fondamentali:

- l'impegno politico;
- la strategia organizzativa del GPP (prescrizioni metodologiche del PAN);
- la revisione delle procedure d'acquisto.

2.2 L'impegno politico

Il GPP è per natura uno strumento trasversale, la cui adozione interessa più settori all'interno di un ente. Infatti, pur essendo il GPP uno strumento di politica ambientale, la sua implementazione richiede una modifica delle procedure di acquisto dell'ente quindi il coinvolgimento di personale che generalmente ha obiettivi e compiti che esulano dalla protezione dell'ambiente. Inoltre, anche la sostituzione di beni e servizi che vengono tradizionalmente acquistati da un ente con beni e servizi a impatto ambientale ridotto interessa più settori e in alcuni casi si possono verificare delle resistenze all'introduzione delle nuove tipologie di beni/servizi.

Affinché la trasversalità del GPP e quindi la riluttanza al cambiamento non rappresentino un ostacolo è opportuno che gli acquisti verdi siano chiaramente recepiti all'interno dell'ente, prima ancora che all'esterno, come un indirizzo politico, da concretizzare attraverso una serie di impegni precisi.

A tale scopo è fondamentale che la politica di acquisti verdi, quindi il recepimento delle indicazioni del PAN sul GPP, sia formalizzata con un atto ufficiale.

Una delibera tipo per il GPP dovrebbe:

- nella premessa fare riferimento ai documenti fondamentali di politica europea, nazionale e regionale che sanciscono l'importanza del GPP;
- delineare gli obiettivi che l'ente si prefigge di raggiungere con il GPP ed individuare eventuali legami con altri strumenti e linee programmatiche adottati dall'Ente;
- stabilire le misure attraverso le quali gli obiettivi saranno raggiunti, riprendendo le indicazioni del PAN.

Un format di Delibera per gli enti comunali del Lazio è fornito nell'Allegato 1 delle presenti Linee Guida.

2.3 Strategia organizzativa

Come da indicazioni del PAN, è necessario:

- condurre un'analisi preliminare;
- definire gli obiettivi;
- individuare le funzioni competenti;
- definire metodi ed azioni di monitoraggio.

Analisi preliminare

L'analisi preliminare viene condotta allo scopo di razionalizzare i fabbisogni dell'ente, quindi di minimizzare gli sprechi sia di tipo economico che ambientale.

L'ente deve innanzi tutto ricostruire il quadro di:

- quali prodotti vengono acquistati e in che quantità;
- quali servizi vengono erogati direttamente;
- quali servizi sono affidati a terzi;
- come e da chi all'interno dell'ente vengono acquistati i prodotti e servizi.

Considerato il target delle presenti linee guida (comuni di piccola e media dimensione), questa operazione può essere condotta facilmente attraverso la compilazione di una semplice matrice di sintesi come quella presentata di seguito:

Dipartimento/Ufficio	<i>Ambiente</i>	<i>Tecnico</i>	<i>Economato</i>	<i>Servizi sociali</i>
Descrizione forniture di beni					
Responsabile acquisti (nome, ufficio di appartenenza)					
Descrizione servizi					
Beni/servizi oggetto di trattativa privata					
Beni/servizio oggetto di procedure aperte					
Descrizione buone pratiche attivate per risparmio di carta					
Descrizione buone pratiche attivate per risparmio di energia					
Descrizione buone pratiche attivate per riduzione dei rifiuti e raccolta differenziata					
Descrizione altre buone pratiche					

Mettendo a confronto le attività dei diversi settori è possibile far emergere:

- se è opportuno centralizzare/accorpare gli acquisti di determinati beni e servizi ove non lo siano;
- se sia possibile trasferire da un ufficio all'altro o introdurre delle procedure per evitare sprechi di risorse (es. raccolta differenziata; riuso di carta);
- se sia opportuno in alcuni casi scegliere dei servizi piuttosto che dei beni (es. noleggio del servizio stampa).

▼ Per gli enti avviati

Segnalare nella matrice di analisi preliminare anche gli acquisti verdi già effettuati in maniera tale da poter trasferire/ripetere la buona pratica senza investire ulteriori risorse, ad esempio nella ricerca di informazioni sui criteri ecologici.

Obiettivi

E' fondamentale definire con precisione gli obiettivi che si vogliono raggiungere con l'introduzione del GPP, sia dal punto di vista della riduzione degli impatti ambientali che dal punto di vista della quantità di beni con caratteristiche ambientali da acquistare.

Questo per due ragioni:

- non perdere di vista la natura del GPP come strumento capace di contribuire al raggiungimento di obiettivi di politica ambientale;
- avere dei target rispetto ai quali monitorare lo stato di avanzamento della strategia di GPP e i risultati raggiunti con la sua introduzione.

Nella selezioni degli obiettivi gli enti devono tenere conto innanzi tutto dei tre obiettivi fondamentali del PAN:

- Efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, in particolare dell'energia e conseguente riduzione di CO₂
- Riduzione dell'uso di sostanze pericolose o inquinanti
- Riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti

Questi obiettivi vanno poi declinati secondo le specificità dell'ente ed eventualmente integrati con altri obiettivi di protezione ambientale che l'ente si è dato (tramite l'adesione a sistemi di gestione ambientale, programmi di Agenda 21 Locale o altro) o si vuole dare.

Dovranno poi essere fissati degli obiettivi quantitativi in termini di acquisti verdi. A tale scopo si suggerisce di partire dall'elenco dei beni e servizi individuati come prioritari nel PAN e stabilire tra questi quali sono le priorità di intervento dell'ente sulla base di:

- significatività dell'acquisto per l'ente (in termini di quantità di prodotto acquistato o ricorrenza del servizio e spesa sostenuta);
- esigenze dell'ente in termine di acquisti a breve termine;
- priorità di politica ambientale ed obiettivi stabiliti in altri documenti programmatici dell'Ente o nel Piano di Azione Locale di Agenda 21 o nella Politica Ambientale di EMAS.

Dalla definizione di obiettivi e priorità dovrebbero risultare delle schede di azione di questo tipo:

OBIETTIVO AMBIENTALE PAN	OBIETTIVO AMBIENTALE COMUNALE	SETTORE MERCEOLOGICO PAN	PRODOTTI SUI QUALI INTERVENIRE	TARGET DI GPP	TEMPI
Efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, in particolare dell'energia e conseguente riduzione di CO ₂	Riduzione dei consumi energetici	Elettronica	Computer	30% dei computer acquistati rispetteranno i criteri ambientali minimi previsti dal PAN	Entro l'anno XXX
		Servizi energetici	Lampadine	100% delle lampadine acquistate saranno a basso consumo energetico	Entro l'anno XXX

▼ Per gli enti avviati

Si suggerisce di identificare innanzi tutto i beni e servizi per i quali sono già state realizzate esperienze di GPP e fissare, se opportuno, obiettivi di ulteriore miglioramento e/o mantenimento degli standard per tali beni e servizi.

Funzioni competenti

I ruoli e le responsabilità per l'attuazione del GPP all'interno dell'ente devono essere chiari, affinché sia garantita la comunicazione tra settori e con le altre istituzioni.

E' necessario:

- individuare un responsabile per il GPP all'interno dell'ente;
- costituire un gruppo di lavoro per il GPP.

Il responsabile per il GPP:

- ha il compito di individuare le funzioni coinvolte nel processo d'acquisto in maniera tale da coordinarne e pianificarne le attività;
- deve favorire lo scambio di informazioni sul GPP all'interno dell'ente;
- deve fungere da referente con gli altri enti per lo scambio di esperienze (ad esempio nell'ambito di gruppi di lavoro intercomunali, regionali o nazionali);
- deve fornire gli enti competenti (Regione/ARPA) le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio dell'attuazione del PAN GPP.

Il responsabile per il GPP dovrebbe essere supportato da un gruppo di lavoro per la promozione e l'implementazione del GPP nell'ente. Il gruppo di lavoro deve avere al proprio interno *almeno* un referente del settore ambiente ed un referente del settore acquisti.

Compiti del gruppo di lavoro sono quelli di:

- individuare le modalità di raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
- garantire gli adeguati livelli di conoscenza e formazione al fine di svolgere le funzioni atte al raggiungimento degli obiettivi di acquisto ambientalmente preferibili.

Le modalità di raggiungimento degli obiettivi stabiliti comprendono:

- assegnazione dei compiti;
- definizione dei metodi di revisione ambientale delle procedure di acquisto (su questo punto possono essere adottate le indicazioni del paragrafo "Procedure operative" delle presenti Linee Guida);
- verifica dello stato di inserimento degli obiettivi di GPP tra gli obiettivi politici dell'ente.

I livelli di conoscenza e formazione sul GPP devono essere tali da garantire che:

- gli amministratori abbiano compreso il ruolo del GPP come strumento per lo sviluppo sostenibile;
- i responsabili degli acquisti abbiano le conoscenze specifiche necessarie alla modifica delle procedure di acquisto in senso ambientale;

- tutto il personale dell'ente sia sensibilizzato al corretto utilizzo dei beni e dei servizi a impatto ambientale ridotto.

Idealmente, un piano di formazione per il GPP dovrebbe comprendere alcuni moduli generali ed alcuni moduli tecnici.

I moduli generali dovrebbero essere rivolti in particolare ad amministratori e dirigenti ed avere come tematiche centrali:

- la politica integrata di prodotto e i suoi strumenti;
- le strategie europee e nazionali per il GPP;
- la natura e gli obiettivi dello strumento GPP.

I moduli tecnici dovrebbero essere rivolti ai funzionari e agli impiegati del settore ambiente e del settore acquisti che si troveranno successivamente a collaborare ai fini dell'attuazione della politica degli acquisti verdi dell'Ente. Le tematiche trattate saranno in questo caso:

- le esperienze di GPP a livello europeo e nazionale;
- il quadro normativo per il GPP;
- l'inserimento dei criteri ecologici e sociali nelle procedure d'appalto.

Il personale può essere sensibilizzato al corretto utilizzo di beni e servizi sia tramite una giornata informativa dedicata al tema del consumo sostenibile e delle buone pratiche che attraverso la diffusione di opuscoli e brochure mirati.

▼ Per gli enti principianti

La programmazione e l'organizzazione delle azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione all'interno dell'ente possono essere facilitate tramite la collaborazione con enti che già hanno realizzato un percorso simile che può essere replicato ed anche tramite la realizzazione di attività congiunte con enti che devono anch'essi avviare il percorso.

▼ Per gli enti avviati

È opportuno individuare chi già si è occupato di GPP all'interno dell'ente come responsabile o come referente del gruppo di lavoro per non vanificare le esperienze già realizzate.

È utile inoltre preparare una scheda di riepilogo delle attività di informazione e formazione cui gli amministratori e i dipendenti dell'Ente hanno già preso parte per verificare se vi è la necessità di effettuare degli aggiornamenti e se tutti i materiali informativi/formativi sul GPP raccolti nel corso della partecipazione a seminari ed eventi sono stati diffusi all'interno dell'ente.

Monitoraggio

Le attività di monitoraggio devono essere finalizzate sia a monitorare le attività di GPP in itinere che a fornire informazioni puntuali sul raggiungimento degli obiettivi di GPP e di adozione dei criteri ambientali minimi previsti dal PAN, una volta che tali criteri saranno pubblicati.

Si propongono quindi i seguenti strumenti di monitoraggio:

- 1) una checklist di valutazione dell'introduzione e dello stato di attuazione della strategia di GPP nell'ente comunale;
- 2) una scheda di sintesi degli obiettivi di GPP raggiunti.

Entrambe gli strumenti sono riportati in allegato alle presenti linee guida.

Per compilare la scheda di sintesi degli obiettivi di GPP, sarà necessario partire dal monitoraggio delle singole procedure d'acquisto come descritto nel paragrafo successivo.

2.4 Procedure operative

Di seguito sono descritte le procedure operative che gli enti comunali possono adottare per l'inserimento dei criteri ambientali nelle procedure d'acquisto di beni e servizi.

Le procedure operative sono costituite da:

- a) acquisizione delle informazioni
- b) inserimento dei criteri ambientali nella procedura d'acquisto;
- c) raccolta delle informazioni per il monitoraggio degli acquisti verdi effettuati.

Acquisizione delle informazioni

Le informazioni da acquisire riguardano:

- criteri ambientali disponibili per i beni/servizi da acquistare;
- disponibilità sul mercato di beni/servizi che rispettino tali criteri.

Nell'ambito del PAN saranno definiti i criteri ambientali minimi che gli enti devono inserire nelle procedure d'acquisto per i beni e servizi prioritari, quindi il primo passo è la *verifica della pubblicazione dei criteri ambientali minimi*.

Alcune fonti informative per i criteri ambientali sono:

- 1) sistemi di etichettatura, quindi *verificare se per il bene/servizio che si deve acquistare vi sono criteri stabiliti nell'ambito dell'Ecolabel o di altri sistemi di*

etichettatura (es. Angelo Blu, Cigno Nordico; FSC e PEFC per prodotti della filiera del legno, Energy Star per apparecchiature elettroniche)

→ Sui siti istituzionali dedicati all'Ecolabel si trova l'elenco dei beni e servizi per i quali sono stati definiti i criteri

(http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm;
<http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/>)

→ La Provincia di Cremona ha prodotto un Manuale che contiene la raccolta di criteri ecologici derivanti da sistemi di etichettatura per circa 180 beni e servizi. Il Manuale è distribuito gratuitamente su richiesta a agenda21@provincia.cremona.it

→ i siti web di ciascun sistema di etichettatura contengono l'indicazione dei criteri ambientali definiti per i diversi beni e servizi.

2) I bandi verdi pubblicati da altre PA, quindi *verificare se altre PA hanno acquistato quel bene servizio ad impatto ambientale ridotto*

→ Il sito www.compraverde.it contiene una banca dati di bandi verdi pubblicati dalle amministrazioni pubbliche italiane.

3) Linee guida specifiche realizzate da altri enti, quindi *verificare quali enti hanno definito linee guida specifiche per i beni e servizi d'interesse*

→ Sul sito www.gpplazio.it sono disponibili i bandi e capitolati tipo predisposti dalla Regione Lazio per gli Enti Parco. Sul sito www.compraverde.it sono disponibili i link alla documentazione realizzata da altri enti quali ad esempio ARPA Toscana e ARPA Piemonte.

Per quanto riguarda la disponibilità sul mercato dei beni/servizi a impatto ambientale ridotto:

- per i beni/servizi che possono ottenere le etichette ecologiche, sui siti degli stessi sistemi di etichettatura si trovano i dati sulle imprese che hanno ottenuto il marchio;
- per quanto riguarda beni/servizi che rispettino i criteri ambientali minimi, la disponibilità sul mercato è già stata verificata dagli enti competenti nell'ambito della redazione degli stessi.

Ulteriori verifiche possono essere condotte a livello di distribuzione locale attraverso indagini mirate.

Inserimento dei criteri ambientali nella procedura d'acquisto

Il responsabile degli acquisti deve procedere alla redazione del bando/capitolato valutando la possibilità di introdurre i criteri ecologici in ciascuna fase della procedura d'acquisto:

1) definizione dell'oggetto

Gli enti aggiudicatori (coloro che decidono l'assegnazione dell'appalto) sono liberi di definire l'oggetto dell'appalto o le definizioni alternative dell'oggetto anche attraverso il ricorso a varianti, (individuando definizioni alternative dell'oggetto del contratto, come ad esempio, un livello più alto di protezione dell'ambiente o l'uso di uno specifico procedimento di produzione che non era richiesto nella definizione standard) nel modo che essi ritengono meglio rispondente ai requisiti ambientali, purché tale scelta non abbia la conseguenza di limitare l'accesso all'appalto, a scapito di altri stati membri.

Esempio:

acquisto di stampanti a basso consumo energetico

Inoltre, al momento della descrizione dell'oggetto nell'ambito del capitolato di gara, attraverso articoli specifici si consiglia di fare riferimento agli obiettivi di politica ambientale dell'ente, siano essi obiettivi strettamente collegati all'acquisto da realizzare, alla presenza di un sistema di gestione ambientale dell'ente, all'adozione di una specifica politica degli appalti verdi.

2) definizione delle specifiche tecniche;

I criteri ambientali per ogni specifica tecnica possono riguardare:

Materiali di base o primari da utilizzare

L'ente può prescrivere il ricorso a particolari materiali di base o primari, a ridotto impatto sull'ambiente, in modo da rendere il prodotto idoneo all'uso cui è destinato. (*Esempio:* l'Amministrazione potrebbe prescrivere nella fabbricazione di finestre l'utilizzo di vetro riciclato).

E' inoltre possibile richiedere che un prodotto:

contenga una percentuale minima di materiale riciclato;

non contenga determinati materiali e/o sostanze dannosi per l'ambiente o per la salute umana.

Prescrizione di un "particolare procedimento di produzione" che aiuta a differenziare l'oggetto dell'appalto

La loro definizione è ammessa qualora un determinato procedimento di produzione contribuisca a precisare le caratteristiche del prodotto o del servizio. Infatti, un prodotto potrebbe differire da altri apparentemente identici perché per produrlo è stato impiegato un procedimento a basso impatto ambientale.

Esempio: utilizzo di alimenti biologici per le mense scolastiche; elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

Criteri ecologici associati ai Marchi ecologici

Nello specificare le caratteristiche del prodotto l'ente può far riferimento a marchi ecologici. Gli enti aggiudicanti nel definire le specifiche tecniche possono ispirarsi ai criteri per l'assegnazione dei marchi ecologici o specificare che si ritengono conformi alle prescrizioni tecniche del capitolato d'oneri i prodotti cui sia stato assegnato un determinato marchio ecologico. Tuttavia è importante che la presenza del marchio non costituisca l'unico mezzo di prova.

3) definizione delle modalità di selezione dei candidati;

L'idoneità di un candidato ad eseguire l'appalto può essere giudicata attraverso tre norme: esclusione dalla partecipazione, capacità tecnica e capacità economico-finanziaria.

È possibile richiamare considerazioni di carattere ambientale nell'applicazione della prima e della seconda norma.

Rispetto ai motivi di esclusione da una gara è possibile escludere ogni imprenditore nei confronti del quale sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale; oppure può essere escluso quell'imprenditore che abbia commesso, in materia professionale, un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione.

A questo riguardo l'introduzione di considerazioni a carattere ambientale è limitata ai casi in cui la normativa nazionale qualifichi l'inosservanza delle norme in materia ambientale come reato che incide sulla moralità professionale e comunque la ricaduta sulle pratiche di acquisto verde appare irrilevante.

Rispetto ai requisiti relativi alla capacità tecnica dei candidati, una commissione aggiudicatrice potrebbe esigere un'esperienza specifica in materia ambientale o l'adesione ad un sistema di gestione ambientale.

La registrazione ad un Sistema di Gestione Ambientale vale come mezzo di prova della capacità tecnica dei candidati solo se influisce sulla capacità di un'impresa di realizzare l'appalto con criteri ecologici.

La registrazione EMAS e la certificazione ISO14001 possono essere richiesti come mezzi di prova ma devono essere accettate anche prove equivalenti.

4) definizione delle modalità di aggiudicazione;

Le direttive sugli appalti pubblici contemplano due criteri possibili per l'aggiudicazione di un appalto: il "prezzo più basso" e "l'offerta economicamente più vantaggiosa".

Se i requisiti ambientali richiesti nella definizione dell'oggetto e/o delle specifiche tecniche costituiscono una condizione sine qua non, l'ente può utilizzare il prezzo più basso come criterio di aggiudicazione dell'appalto.

Se invece i requisiti ambientali richiesti nella definizione dell'oggetto e/o delle specifiche tecniche costituiscono una richiesta aggiuntiva rispetto alle caratteristiche di base che il prodotto/servizio deve avere o se l'ente vuole incoraggiare la presentazione di offerte che superino gli standard di qualità ambientale proposti è opportuno utilizzare l'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione.

I criteri ambientali in fase di aggiudicazione possono essere inseriti:

assegnando un punteggio specifico alle caratteristiche ambientali di un prodotto/servizio quando si utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

richiedendo che l'offerta economica si basi sul calcolo dei costi del ciclo di vita di un prodotto e non solo sul prezzo "di listino" del prodotto/servizio, sia se viene utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che quello del prezzo più basso.

Le caratteristiche ambientali alle quali viene assegnato il punteggio devono essere:

- collegate all'oggetto dell'appalto;
- espressamente menzionate nel capitolato;
- conformi al principio di non discriminazione.

Nel prendere in considerazione la convenienza economica si può fare riferimento anche a quei costi ambientali che generalmente l'ente sopporta in fase di utilizzo e che incidono sul costo complessivo del prodotto, ovvero:

costi di gestione – acqua, energia, altre risorse utilizzate;
costi di manutenzione o riciclaggio del prodotto;
spese per realizzare risparmi futuri.

5) definizione delle modalità di esecuzione

Le clausole contrattuali *possono* avere ad oggetto la protezione dell'ambiente.

Tali clausole possono riguardare ad esempio:

- le modalità di consegna ed imballaggio delle merci;

- lo modalità di smaltimento/recupero dei prodotti e/o degli imballaggi;
- le modalità di trasporto.

L'allegato 4 delle presenti linee guida contiene l'elenco dei riferimenti normativi per l'inserimento dei criteri ecologici nelle procedure d'acquisto.

Raccolta delle informazioni per il monitoraggio

Ogni procedura di acquisto dovrebbe essere monitorato al fine di raccogliere tutte le informazioni utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di GPP che l'ente si è prefissato.

Di seguito si riporta una scheda tipo per la schedatura dei singoli acquisti³.

NUMERO PROCEDURA AFFIDAMENTO	
SETTORE MERCEOLOGICO PAN	
OGGETTO	
UNITA' DA ACQUISTARE	
PERIODO DI RIFERIMENTO	
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	<input type="checkbox"/> Prezzo più basso <input type="checkbox"/> Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE DEL BANDO IN CUI SONO INSERITI I CRITERI ECOLOGICI	<input type="checkbox"/> Oggetto <input type="checkbox"/> Specifiche tecniche <input type="checkbox"/> Selezione dei candidati <input type="checkbox"/> Criteri di scelta dell'offerta migliore <input type="checkbox"/> Modalità di esecuzione
SE DEFINITI, UTILIZZO DI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEL PAN	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si
REQUISITI ECOLOGICI TRATTI DA ECO - ETICHETTE	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, obbligatori <input type="checkbox"/> Sì, migliorativi Se sì (obbligatori e/o migliorativi), tratti da quali eco-etichette?
RIFERIMENTI A SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE NELLA SELEZIONE DEI CANDIDATI	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si
NEL CASO DI OEPV: INDICARE IL PUNTEGGIO TOTALE E RIPARTITO TRA CRITERI AMBIENTALI ED ALTRI CRITERI	Punteggio Totale _____ Punteggio secondo criteri ambientali _____ Punteggio secondo gli altri criteri _____
REQUISITI ECOLOGICI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si Se sì, quali ?
VALORE PREVISTO DEL CONTRATTO	
VALORE DEL CONTRATTO AGGIUDICATO	

³ La scheda qui proposta è riadattata dal sistema di monitoraggio proposto dal Gruppo di Lavoro Acquisti Verdi del Coordinamento Agende 21 Locali

Allegato 1

Comune di XXXXXX

Bozza di delibera

Oggetto: adozione della strategia locale di GPP del Comune di XXXX

PREMESSO CHE

Il green public procurement (GPP) è lo strumento che serve a 'rendere verdi' gli acquisti pubblici adottando criteri ambientali nelle procedure d'acquisto degli enti locali e della Pubblica Amministrazione, permettendo così di sostituire i prodotti e i servizi esistenti con altri a minore impatto sull'ambiente capaci di:

- ridurre l'uso delle risorse naturali;
- sostituire le fonti energetiche non rinnovabili con quelle rinnovabili;
- ridurre la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti, i pericoli ed i rischi ambientali.

L'art. 6 della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea (G.U.C.E. C 325 del 24.12.2002) afferma che "le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche ed azioni comunitarie di cui all'art. 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile".

Tra gli strumenti indicati nella Comunicazione della Commissione Europea sulla Politica Integrata di Prodotto, COM 2003/302, per migliorare le performance ambientali dei beni e dei servizi, occupa un ruolo importante il cosiddetto Green Public Procurement (GPP). Con questo termine si fa riferimento ad un sistema di acquisti di prodotti e servizi ambientalmente preferibili adottato dalle amministrazioni pubbliche. Il GPP può giocare un ruolo fondamentale dal lato della domanda, per sostenere la produzione di beni e servizi ambientalmente preferibili e fungere da traino nel processo di orientamento delle scelte di consumo in chiave sostenibile.

La Decisione n. 1600/2002/CE del 22.7.2002 che istituisce il Sesto Programma Comunitario di Azione Ambientale, stabilisce all'art. 3.6 che "è necessario promuovere una politica di appalti pubblici «verdi» che consenta di tener conto delle caratteristiche ambientali e di integrare eventualmente nelle procedure di appalto considerazioni inerenti al ciclo di vita".

Il Regolamento CE 1980/2000 relativo al sistema comunitario di assegnazione di un marchio volontario di qualità ecologica, stabilisce all'art. 10 che "per incoraggiare l'uso di prodotti contrassegnati dal marchio di qualità ecologica, la

Commissione e le altre istituzioni della Comunità nonché le altre autorità pubbliche nazionali dovrebbero, fatto salvo il diritto comunitario, dare l'esempio quando stabiliscono i propri requisiti per prodotti".

La Commissione Europea nell'ambito della Piano d'Azione per la Diffusione delle Tecnologie ambientali ETAP ha elaborato delle apposite Linee Guida (*"Guidelines for Member States to set up Action Plans on Green Public Procurement (GPP)"*, EU Commission, DG Environment, Directorate G – Sustainable development and Integration, ENV.G2 – Industry and Implementation, 2005), per la predisposizione di Piani d'Azione Nazionali per gli Acquisti Verdi da parte degli Stati Membri.

Le Direttive Europee 2004/17/CE e 2004/18/CE, il Manuale Acquistare Verde! della Commissione Europea (SEC(2004) 1050 del 18 Agosto 2004) ed il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" hanno chiarito le opportunità e modalità di utilizzo dei criteri di preferibilità ambientale negli appalti pubblici.

Il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 così come modificato dal D.L. 12 luglio 2006, n. 173 convertito in legge 12 luglio 2006, n. 228 ha recepito le direttive comunitarie sugli appalti 2004/18 e 2004/17, ed al punto 2 dell'art. 2, nella definizione dei principi, afferma che *"Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile."*

A livello nazionale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha auspicato che la pubblica amministrazione si impegni a "istituzionalizzare l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto" ponendo l'obiettivo di "modifica dei capitolati di acquisto di beni e servizi, inserendo i requisiti ambientali senza contravvenire alle norme comunitarie" (Deliberazione n. 57/2002 del CIPE su "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia").

Il D. Lgs. n. 22/97, noto come "Decreto Ronchi", stabilisce che le autorità competenti adottino iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti anche mediante: "la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino la capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti" (art. 3) e che "prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi" (art.4).

Il suddetto D. Lgs. 22/97, art. 19 comma 4, con il decreto attuativo 203/2003, richiede che gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

La Legge Finanziaria 296 del 27 Dicembre 2006 ha previsto, all'articolo 1 commi 1126, 1127 e 1128, l'elaborazione di un "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione"

Il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione è stata approvato con decreto interministeriale n.135 dell'11 maggio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 maggio 2008.

La Legge della Regione Lazio n. 26 del 2 settembre 2003, che modifica la Legge Regionale n. 27/1998, stabilisce nell'art. 2 (Utilizzo materiali riciclati):

"1. Per le finalità di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, la Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi:

a) coprono il proprio fabbisogno annuale di carta e cartoncino ad uso grafico e tipografico con una quota di carta, ottenuta integralmente o prevalentemente da materiali riciclati, pari almeno al cinquanta per cento del fabbisogno stesso;

b) coprono il proprio fabbisogno annuale di imballaggi in cartone, di cartucce toner, di nastri di inchiostro rigenerato per stampanti e fotocopiatrici ed altri generi esauribili per l'informatica, con una quota di materiali riciclati o recuperati pari almeno al trenta per cento del fabbisogno stesso;

c) coprono il proprio fabbisogno annuale di pneumatici di ricambio per la propria flotta di autovetture ed autoveicoli con una quota di pneumatici ricostruiti, conformi agli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente, pari almeno al trenta per cento del fabbisogno stesso;

d) coprono il proprio fabbisogno annuale di materiali per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche, compresa la realizzazione di strade, reti e sottoservizi, con una quota di materiali e aggregati inerti riciclati pari almeno al trenta per cento del fabbisogno stesso;

e) utilizzano nelle proprie mense o punti di ristoro una quota di contenitori e stoviglie riutilizzabili soggetti a cauzione o biodegradabili per la somministrazione di bevande ed alimenti pari almeno al cinquanta per cento del proprio fabbisogno annuale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi, provvedono, entro la data del 31 dicembre 2004, a modificare i capitolati di appalto per gli acquisti e le forniture dei beni di consumo e/o di approvvigionamento, in modo da soddisfare i criteri stabiliti dal marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel ed eliminando eventuali barriere o clausole escludenti che svantaggino il ricorso all'uso di materiali riciclati.

CONSIDERATO CHE:

Il settore pubblico può:

- a) ridurre in maniera significativa gli impatti ambientali, acquistando prodotti e servizi verdi, grazie alla consistenza degli acquisti che a livello europeo costituiscono circa il 14% del PIL e a livello nazionale circa il 17% del PIL;
- b) accrescere la disponibilità e la competitività dei prodotti e servizi più verdi sul mercato e contribuire alla diffusione delle tecnologie ambientali;

- c) influenzare il comportamento dei cittadini privati, ma soprattutto delle istituzioni private e delle imprese, e spingerli verso acquisti più sostenibili;
- d) utilizzare il GPP come strumento operativo per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale nelle politiche settoriali.

[Per promuovere acquisti ambientalmente sostenibili al proprio interno, questo ente dall'anno xxxx ha già introdotto nei bandi di gara per i beni e servizi XXX alcuni criteri di preferibilità ambientale.

Questo ente ha partecipato al progetto per lo sviluppo sostenibile XXX.

L'ente ha adottato il processo di Agenda 21 Locale, attivato con Delibera n. xxxx/xxx del xxxxx/x, ed ha sottoscritto gli Aalborg Commitments con Delibera n. xxxx/xxx del xxxxx/x .

Il Piano dei Rifiuti adottato con Delibera n. xxxx/xxx del xxxxx/x contiene l'obiettivo generale di riduzione della produzione di rifiuti e l'obiettivo di raggiungere la quota del XX% di raccolta differenziata ed aumentare la filiera del riciclo.

L'Ente ha adottato un Piano Energetico con Delibera n. xxxx/xxx del xxxxx/x, in cui sono previsti una riduzione dei consumi energetici, una riduzione delle emissioni di gas climalteranti, l'aumento della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.]

Le attività proposte hanno come fine ultimo la qualificazione ambientale dei produttori nella filiera produttore-distributore-consumatore pubblico e l'utilizzazione del GPP come strumento attuativo di sistemi di gestione ambientale, di Agende 21 locali e della diffusione dei sistemi di etichettature ecologiche dei prodotti. L'obiettivo è quindi quello di utilizzare in modo sinergico strumenti volontari al fine di perseguire un miglioramento ambientale continuo.

L'Assessore XXXX propone di adottare una politica di acquisti pubblici verdi che impegni l'Amministrazione ad introdurre criteri di preferibilità ambientale nelle future procedure di acquisto di beni e servizi, a valutare ogni possibilità di razionalizzazione negli acquisti di beni e servizi al fine di ottenere benefici sia ambientali che economici, ad individuare dei referenti operativi all'interno dell'ente che siano in grado di promuovere e diffondere la politica degli acquisti verdi all'interno e all'esterno dell'ente e di dialogare con le altre istituzioni.

La politica di acquisti verdi dell'ente dovrà essere implementata attraverso uno specifico Piano d'Azione costruito secondo le indicazioni delle Linee Guida fornite da ARPA Lazio nell'ambito del progetto "Sviluppo di strumenti finalizzati all'avvio di agende 21 locali e buone pratiche per l'ambiente" DOCUP Ob.2 Lazio 2000-2006", a conclusione di un programma di attività per la promozione dell'adozione di strategie locali di Green Public Procurement (GPP) nelle amministrazioni comunali del Lazio, in cui siano individuati beni e servizi prioritari per l'introduzione del GPP, nonché obiettivi, interventi previsti e tempi.

DELIBERA:

1. di adottare una Politica di Acquisti Pubblici Verdi (Green Public Procurement) che sia conforme con le indicazioni del Piano d'Azione Nazionale per il GPP approvato con decreto interministeriale n.135 dell'11 aprile 2008;
2. di definire una strategia locale che valuti come razionalizzare i fabbisogni dell'ente e che definisca le azioni, le priorità e i tempi per l'individuazione e per l'acquisizione di prodotti e servizi a impatto ambientale;
3. di disporre in via prioritaria un piano di formazione e sensibilizzazione all'interno dell'ente che garantisca la condivisione della Politica di Acquisti Pubblici Verdi di cui al punto 1 e l'individuazione dei soggetti responsabili per la comunicazione di suddetta Politica a terzi e per l'attuazione del Piano d'Azione di cui al punto 2.

Allegato 2

Checklist di valutazione della strategia locale di GPP

Comune di		
L'amministrazione ha formalmente approvato l'adozione del GPP?	SI	NO
L'amministrazione ha formalmente approvato gli obiettivi annuali di GPP ?	SI	NO
È stato individuato il responsabile del GPP all'interno del Comune ?	SI	NO
Sono stati individuati i referenti del gruppo di lavoro sul GPP ?	SI	NO
È stata condotta l'analisi preliminare?	SI	NO
Sono stati individuati gli obiettivi ambientali della strategia di GPP?	SI	NO
Sono stati individuati i beni e servizi prioritari?	SI	NO
Sono stati individuati gli obiettivi quantitativi di acquisti verdi?	SI	NO
Sono state valutate le esigenze di formazione/informazione all'interno dell'ente?	SI	NO
Se necessario, è stato predisposto un piano di aggiornamento/formazione del personale responsabile degli acquisti?	SI	NO
Sono stati adottati un metodo e/o degli strumenti di monitoraggio dell'attuazione del GPP?	SI	NO
Vengono regolarmente inseriti i criteri ecologici nelle procedure d'acquisto dell'ente?	SI	NO

Allegato 4

Riferimenti Normativi

Le norme che stimolano le amministrazioni pubbliche ad introdurre criteri ambientali negli appalti pubblici sono sia di caratteri vincolante che volontario e in continua evoluzione.

Le fonti europee fondamentali sono:

- ✓ la Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee su "Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni ambientali negli appalti pubblici" COM (2001) 274, del 4 luglio 2001;
- ✓ la Sentenza della Corte di Giustizia Europea causa C-513/99, del 17 settembre 2002;
- ✓ la Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (G.U.C.E. n L134 del 30.4.2004, p. 114) che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di fornitura e di servizi, sopra soglia;

A livello nazionale il riferimento fondamentale è il Testo Unico sugli Appalti (D.Lgs. 163 del 2006).

La Direttiva europea che coordina gli appalti di lavori, di fornitura e di servizi (che dovrà essere recepita entro 2 anni) prende in considerazione la questione ambientale in numerosi punti, a cominciare dai "considerando":

*"(1) La direttiva si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare sulla giurisprudenza relativa ai criteri di aggiudicazione, che chiarisce **le possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di soddisfare le esigenze del pubblico interessato, tra l'altro in materia ambientale e sociale**, purché tali criteri siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano all'amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati e rispettino i principi fondamentali di cui al considerando 2.*

*(5) Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. **La presente direttiva chiarisce dunque in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile** garantendo loro al tempo stesso di poter ottenere per i loro appalti il miglior rapporto qualità/prezzo.*

(6) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione

dei vegetali, in particolare nell'ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al trattato.

La questione ambientale è trattata in diversi articoli della direttiva; ne riportiamo di seguito i punti fondamentali, che vanno comunque inseriti nella ratio complessiva della Direttiva:

"Capo IV– Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto

Art. 23 – Specifiche tecniche

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

(...)

b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al paragrafo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché:

- ✓ esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;*
- ✓ i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,*
- ✓ le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;*
- ✓ siano accessibili a tutte le parti interessate.*

Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

Art. 26 – Condizioni di esecuzione dell'appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Le

condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.

Art. 27 - Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro

1. L'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'onere l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere fornite le prestazioni e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Capo VII – Svolgimento della procedura, Sezione 2 – Criteri di selezione qualitativa

Art. 48 – Capacità tecniche e professionali

2. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi:

(...)

f) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;

Articolo 50 - Norme di gestione ambientale

Qualora nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera f), richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

Sezione 3 – Aggiudicazione dell'appalto

Art. 53 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si

basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici sono:

- a) o, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione; oppure*
- b) esclusivamente il prezzo più basso"*

Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 17 Settembre 2002 causa C-513/99: "Preso in considerazione di criteri relativi alla tutela dell'ambiente per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa".

La sentenza stabilisce che *"Il principio della parità di trattamento non osta a che siano presi in considerazione nell'appalto criteri collegati alla tutela dell'ambiente per il solo fatto che esistono poche imprese che hanno la possibilità di offrire un materiale che soddisfi i detti criteri"*

Nella causa in esame, la Corte è stata chiamata a valutare se la direttiva n.92/50/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, consenta di includere tra i criteri di aggiudicazione di un appalto, da concludere sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche criteri di natura ambientale.

La questione è stata sollevata da una società finlandese, la Concordia Bus Finland Oy Ab, giunta seconda nell'aggiudicazione della gestione del servizio di autobus per la città di Helsinki.

Tale società, che aveva proposto l'offerta meno cara, sostiene che l'attribuzione di punti supplementari al materiale (autobus) che presenta emissioni di ossido di azoto e un livello sonoro inferiori a un determinato limite è da considerarsi parziale e discriminatoria. Secondo il bando di gara, l'appalto avrebbe dovuto essere aggiudicato all'impresa autrice dell'offerta più vantaggiosa per la città sotto il profilo economico complessivo. La valutazione si basava su tre categorie di criteri: il prezzo complessivo della gestione, la qualità degli autobus e la gestione qualitativa e ambientale da parte dell'imprenditore.

Per quanto riguarda la qualità del materiale, veniva attribuito un punteggio aggiuntivo per l'uso di autobus caratterizzati, da un lato, da un livello di emissione di ossido di azoto inferiore a 4g/kwh o 2g/KWh e, dall'alto, da un livello sonoro inferiore a 77 dB.

Il giudice del rinvio richiama infine la comunicazione della Commissione 11 marzo 1998, intitolata «*Gli appalti pubblici nell'Unione europea*» [COM(1998), 143, def.], in cui la Commissione ha sostenuto che è ammissibile tener conto di considerazioni ecologiche per identificare l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico globale, nella misura in cui l'ente che organizza l'appalto tragga esso stesso un diretto beneficio dalle caratteristiche ecologiche inerenti al prodotto.

In base all'art. 36, n.1, lett.a), della direttiva 92/50/CEE, qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, l'amministrazione può fondarsi su una serie di criteri quali, *ad esempio*, la qualità, il merito tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l'assistenza tecnica e il servizio post vendita, la data della fornitura ed il termine di consegna o di esecuzione, il prezzo.

La Corte, applicando al caso di specie una giurisprudenza ormai consolidata, statuisce che la norma in questione non esclude la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di avvalersi dei criteri relativi alla tutela dell'ambiente in sede di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La Corte rammenta, in primo luogo, che l'elenco dei criteri di cui all'art. 36 non può considerarsi esaustivo. Tali criteri, inoltre, non devono necessariamente essere di natura meramente economica, poiché fattori diversi da esigenze di carattere economico possono incidere sul valore di un'offerta. Lo stesso art. 36 menziona le "caratteristiche estetiche" di un prodotto (nella sentenza Beentjes, del 20 settembre 1988, la Corte aveva incluso tra i criteri di aggiudicazione la lotta contro la disoccupazione).

La Corte pone, tuttavia, dei limiti alla possibilità di includere un criterio di interesse generale, come quello di carattere ecologico, tra i criteri di attribuzione di un appalto:

- ✓ esso deve essere strettamente collegato all'oggetto dell'appalto;
- ✓ non deve conferire a chi aggiudica l'appalto una libertà incondizionata di scelta;
- ✓ la sua applicazione deve aver luogo nel rispetto di tutte le norme procedurali della direttiva, in particolare, delle disposizioni in materia di pubblicità.
- ✓ i criteri di natura ecologica devono, dunque, essere espressamente menzionati nel capitolato di appalto o nel bando di gara, se possibile nell'ordine decrescente dell'importanza loro attribuita, affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata.
- ✓ deve rispettare i principi fondamentali del diritto comunitario, in particolare il principio di non discriminazione.

Infine la corte stabilisce che il principio della parità di trattamento non osta a che siano presi in considerazione criteri collegati alla tutela dell'ambiente, come quelli di cui trattasi nella causa principale, per il solo fatto che la propria

azienda di trasporti dell'amministrazione aggiudicatrice rientra fra le rare imprese che hanno la possibilità di offrire un materiale che soddisfi i detti criteri.

Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee su "**Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni ambientali negli appalti pubblici**" COM (2001) 274, 4.7.2001

Con tale comunicazione (COM274 del 4 luglio 2001), la Commissione europea ha chiarito come il diritto comunitario in vigore, possa offrire numerose possibilità ai committenti pubblici di tener conto delle considerazioni ambientali nelle procedure di appalto. I chiarimenti sono stati approntati sotto forma di una comunicazione interpretativa che spiega come le considerazioni ambientali possano essere tenute presenti in ogni singola fase della procedura di aggiudicazione di un contratto, garantendo allo stesso tempo un buon utilizzo del denaro dei contribuenti e un accesso paritario a tutti i fornitori comunitari.

Tale documento va nella direzione auspicata all'incontro europeo di Gotemborg (giugno 2001) in cui si chiedeva agli Stati membri di valutare come fare un uso migliore degli appalti pubblici per favorire prodotti e servizi compatibili con l'ambiente.

Questa comunicazione spiega in termini concreti come le norme attuali in materia di appalti pubblici consentano alle autorità di inserire le considerazioni ambientali nelle proprie procedure,

In questo modo, la comunicazione cerca di conciliare gli obiettivi della tutela dell'ambiente da un lato e quelli relativi ad appalti pubblici equi ed efficienti nel Mercato interno dall'altro. A questa iniziativa ha fatto seguito la comunicazione della Commissione "*Sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici*" COM (2001) 566 del 15.10.2001).

CODICE DE LISE

Di seguito sono riportati gli articoli del D. LGS 163/2006 (Codice De Lise) in cui sono esplicitate le possibilità di inserire richiami e criteri di preferibilità ambientale.

Art. 2

Principi (co. 2)

(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)

Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri,

previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

Art.40

Qualificazione per eseguire lavori pubblici (co. 4)

(artt. 47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)

I requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale;

Art. 42

Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (co. 1 lett. f)

(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n. 358/1995)

Indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;

Art.44: Norme di gestione ambientale

(art. 50, direttiva 2004/18)

Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

Art. 58: Dialogo competitivo (co. 2)

(art. 29, direttiva 2004/18)

Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato «particolarmente complesso» quando la stazione appaltante:

- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o
- non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere

considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

Art. 68

Specifiche tecniche

(art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e 11, d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs. n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniquale volta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale.

2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;

b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;

d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.

6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta.

7. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6.

9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;

b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;

c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

d) siano accessibili a tutte le parti interessate.

10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.

12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».

Art. 69

Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito

(art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)

1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'onori.

2. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.

3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.

4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Art. 83

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)

Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento, o in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

Art.91

Procedure di affidamento (co. 5)

(art. 17, legge n. 109/1994)

Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

Art. 93

Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori (co. 3)

(art. 16, legge n. 109/1994)

Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio...